



**ATTI UFFICIALI**



**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE  
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI  
DEL COMUNE DI CHIERI**

In vigore dal 14.01.2009

Approvato con deliberazione consiliare n. 128 del 20.12.2002

Modificato con deliberazioni consiliari n. 106 del 27.11.2003

n. 94 del 29.11.2004

n. 81 del 12.12.2006

n. 69 del 27.11.2008

## INDICE

### CAPO I - SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Diffusione
- Art. 3 - Sessioni ordinarie e straordinarie, convocazione del consiglio comunale e programmazione dei lavori
- Art. 4 - Diritti e competenza dei consiglieri
- Art. 5 - Luogo delle riunioni, accesso alla sala consiliare, avviso ai cittadini
- Art. 6 - Durata della riunione, prosecuzione nei giorni successivi
- Art. 7 - Convocazione dei consiglieri, argomenti aggiunti a quelli iscritti all'ordine del giorno
- Art. 8 - Numero legale, sedute dichiarate deserte
- Art. 9 - Seduta di seconda convocazione
- Art. 10 - Prima seduta del nuovo consiglio comunale
- Art. 11 - Presidente del consiglio
- Art. 12 - Vice presidente del consiglio comunale
- Art. 13 - Funzioni del presidente del consiglio comunale

### CAPO II - PRESIDENZA, DISCIPLINA, PUBBLICITA' E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- Art. 14 - Deposito degli atti
- Art. 15 - Presidenza delle sedute in caso di assenza del presidente e del vice presidente
- Art. 16 - Apertura della riunione, designazione scrutatori, verifica del numero legale nel corso della riunione
- Art. 17 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 18 - Poteri di polizia del presidente
- Art. 19 - Disciplina dei consiglieri comunali
- Art. 20 - Sedute pubbliche e segrete
- Art. 21 - Sedute "aperte"
- Art. 22 - Disciplina della discussione
- Art. 23 - Richiesta di parola per fatto personale
- Art. 24 - Mozione d'ordine
- Art. 25 - Relazioni sulle proposte di deliberazione
- Art. 26 - Questione pregiudiziale e domanda di sospensione
- Art. 27 - Controposte
- Art. 28 - Emendamenti sulle proposte
- Art. 29 - Durata degli interventi
- Art. 30 - Chiusura della discussione
- Art. 31 - votazione delle proposte
- Art. 32 - Dichiarazione di immediata eseguibilità
- Art. 33 - Astensione dalle deliberazioni
- Art. 34 - Votazioni palesi o segrete
- Art. 35 - Esito della votazione
- Art. 36 - Controprova del voto
- Art. 37 - Stesura verbali delle riunioni del consiglio
- Art. 38 - Approvazione dei verbali e rettifica

### CAPO III - INTERROGAZIONI, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO, RACCOMANDAZIONI, COMUNICAZIONI DEL SINDACO, DICHIARAZIONI DEI CONSIGLIERI

- Art. 39 - Interrogazioni, mozioni, ordini del giorno
- Art. 40 - Comunicazioni del sindaco, dichiarazioni dei consiglieri
- Art. 41 - Interrogazioni

- Art. 42 - Trattazione delle interrogazioni
- Art. 43 – Mozioni
- Art. 44 – Attuazione mozioni
- Art. 45 - Ordini del giorno
- Art. 46 - Interrogazioni, mozioni e ordini del giorno su argomenti identici o analoghi
- Art. 47 - Raccomandazioni
- Art. 48 - Durata della discussione sulle interrogazioni, mozioni e ordini del giorno

#### CAPO IV - GRUPPI CONSILIARI

- Art. 49 - Costituzione dei gruppi consiliari
- Art. 50 - Conferenza dei capigruppo, convocazione, funzioni
- Art. 51 - Facoltà dei gruppi consiliari in ordine all'accesso agli uffici, alla documentazione e all'uso di locali del comune per riunioni

#### CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 52 - Suddivisione delle commissioni consiliari
- Art. 53 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 54 – Commissione di controllo e garanzia
- Art. 55 - Funzioni delle commissioni consiliari permanenti
- Art. 56 - Composizione e nomina delle commissioni consiliari permanenti
- Art. 57 - Elezione del presidente della commissione consiliare permanente
- Art. 58 - Convocazione delle riunioni delle commissioni consiliari permanenti, validità delle riunioni
- Art. 59 - Inserimento degli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni delle commissioni consiliari permanenti
- Art. 60 - Verbali e relazioni
- Art. 61 - Commissioni temporanee per problemi particolari
- Art. 62 - Rapporti delle commissioni con il consiglio comunale
- Art. 63 - Enti, consorzi e altri organismi di interesse dell'amministrazione comunale
- Art. 64 - Pubblicità delle presenze dei consiglieri
- Art. 65 – Interpretazione del regolamento

## Capo I

### SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### Art. 1

##### **Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale di Chieri, nonché la istituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari, secondo la legge e lo statuto del comune.

#### Art. 2

##### **Diffusione**

1. Copia del regolamento è distribuito ai consiglieri, in occasione della seduta di insediamento; una copia del regolamento è posta nella sala consiliare durante le sedute, a disposizione dei consiglieri, della stampa e del pubblico.

#### Art. 3

##### **Sessioni ordinarie e straordinarie, convocazione del consiglio comunale e programmazione dei lavori**

1. Il consiglio comunale si riunisce in sessioni:
  - ordinarie nei mesi di:
    - gennaio-marzo
    - aprile-giugno (sessione primaverile)
    - luglio-settembre
    - ottobre-dicembre (sessione autunnale)
  - straordinarie nel mese di agosto e quelle convocate con procedura d'urgenza.
2. Il consiglio comunale va convocato almeno una volta per ciascuna sessione ordinaria.
3. I lavori del consiglio sono organizzati per programmi trimestrali dal presidente del consiglio comunale in accordo con il sindaco e con la conferenza dei capigruppo.
4. Nei giorni di riunione del consiglio comunale è esposta al palazzo municipale la bandiera del comune assieme alle bandiere della Regione Piemonte "drapò" e dell'Europa.
5. Il consiglio comunale può altresì essere convocato per sedute tematiche, nelle quali sono trattati uno o più argomenti riferiti ad un unico settore di attività dell'ente o di interesse della comunità comunale.

#### Art. 4

##### **Diritti e competenze dei consiglieri**

1. Ai consiglieri comunali è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del consiglio nella misura prevista dalla legge e deliberata dal consiglio comunale, anche se dichiarata deserta.
2. Il diritto alla percezione del gettone, solo per le sedute del consiglio comunale, da parte dei consiglieri comunali sussiste in caso di presenza alla metà della durata dell'intera seduta; esso sussiste altresì in presenza di giustificati motivi, dichiarati per iscritto al presidente del consiglio, che abbiano determinato la permanenza alla seduta per un tempo inferiore.
3. Lo stesso gettone è corrisposto alle medesime condizioni, per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, e della conferenza dei capigruppo.

4. Per le commissioni speciali il gettone di presenza spetta solo se previsto esplicitamente nella deliberazione consiliare di costituzione.
5. I gettoni sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.
6. Il comune assicura i propri amministratori (sindaco, assessori e consiglieri comunali) contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
7. I consiglieri comunali per l'esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dal consiglio, dalla giunta, dal sindaco, dai dirigenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato nei limiti previsti dalla legge.
8. Ciascun consigliere comunale è dotato di un tesserino identificativo.

#### Art. 5

##### **Luogo delle riunioni, accesso alla sala consiliare, avviso ai cittadini**

1. Le riunioni del consiglio comunale si tengono normalmente nell'apposita sala del municipio.
2. Qualora particolari motivi non permettano l'uso della sala abituale oppure per giustificate opportunità, compresa l'esigenza di assicurare adeguata pubblicità alle sedute del consiglio, il presidente, sentiti i capigruppo consiliari, può determinare un luogo diverso per la riunione, purché nel territorio del comune.
3. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la riunione alla parte della sala riservata ai consiglieri, oltre al segretario, al personale del comune, ai tecnici, a persone invitate dal presidente del consiglio, sentiti i capigruppo, e ai rappresentanti dei mezzi di informazione.
4. L'elenco degli argomenti all'ordine del giorno di ogni riunione del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio nello stesso giorno in cui viene notificata la convocazione ai consiglieri.
5. Il presidente informa i cittadini della data, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno con l'affissione di manifesti ed invio agli organi locali di informazione.

#### Art. 6

##### **Durata della riunione, prosecuzione nei giorni successivi**

1. La durata di ogni riunione di norma è di quattro ore dall'effettivo inizio dei lavori.
2. Il consiglio comunale può deliberare senza discussione la continuazione della seduta fino ad esaurimento dell'oggetto in corso di trattazione, a maggioranza dei presenti, e la ultimazione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti.
3. Qualora la trattazione degli argomenti iscritti nella convocazione, non sia esaurita in un giorno, continua fino ad esaurimento nei giorni successivi, indicati nella convocazione; in questo caso, al termine della seduta, il presidente avverte i consiglieri presenti che il consiglio comunale si riunirà il giorno successivo; la conferenza dei capigruppo decide se convocare il consiglio nei giorni festivi.

#### Art. 7

##### **Convocazione dei consiglieri, argomenti aggiunti a quelli iscritti all'ordine del giorno**

1. La prima riunione del consiglio comunale è convocata dal sindaco; tutte le riunioni successive sono convocate dal presidente del consiglio; la convocazione avviene con avviso scritto da consegnarsi ai domicili dei consiglieri comunali: in tal caso la consegna della convocazione risulta da dichiarazione del messo comunale. La convocazione può essere altresì disposta per posta elettronica previa autorizzazione del consigliere: in tal caso il corretto invio della convocazione risulta dal messaggio di avvenuto invio da parte di un servizio di posta certificata.
2. Ai consiglieri non residenti nel comune e che non vi abbiano eletto il proprio domicilio la convocazione è inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. La convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, lo schema di deliberazione e tutti gli elementi necessari per un'opportuna informazione dei consiglieri.

4. La convocazione per le sessioni ordinarie è consegnata ai consiglieri almeno cinque giorni prima e, per le altre sessioni, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione; nel computo dei giorni viene escluso il giorno di notifica e il giorno di riunione.

5. Nei casi di motivata urgenza la convocazione è consegnata almeno ventiquattro ore prima, ma se la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6. L'elenco degli argomenti da trattare in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una determinata riunione del consiglio, in caso di provata urgenza, è notificato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione; anche in questo caso, se la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente; in ogni caso l'argomento non può essere di attinenza al bilancio o variazione dello stesso.

#### Art. 8

##### **Numero legale, sedute dichiarate deserte**

1. Il presidente, all'ora indicata nella convocazione, fa procedere all'appello nominale dei consiglieri.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria:

- per le riunioni di prima convocazione, la presenza di almeno metà dei consiglieri assegnati al comune, escluso il sindaco, qualora trattasi di deliberazioni ad eccezione di quelle per le quali la legge o i regolamenti richiedano una presenza qualificata;

- per le riunioni di seconda convocazione, le risposte a interrogazioni e raccomandazioni la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, escluso il sindaco.

3. Non oltre sessanta minuti dopo l'ora indicata nella convocazione, senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il presidente dichiara deserta la seduta.

4. Non oltre trenta minuti dopo la verifica del numero legale, senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il presidente dichiara deserta la seduta per i punti all'ordine del giorno non deliberati.

5. Della riunione dichiarata deserta è steso verbale nel quale si indicano i nomi degli intervenuti.

6. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.

7. I consiglieri che dichiarano di astenersi volontariamente dal votare si computano nel numero dei presenti a rendere legale la riunione, ma non nel numero dei votanti.

#### Art. 9

##### **Seduta di seconda convocazione**

1. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non trattati in una precedente seduta per mancanza del numero legale, vengono discussi dal consiglio comunale in seconda convocazione.

2. Anche la seconda convocazione deve essere comunicata ai consiglieri con avvisi scritti, nei termini e nei modi indicati nel precedente art. 7.

3. Quando la convocazione per la seduta andata deserta indichi anche il giorno della seconda convocazione, l'avviso è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.

4. Nella stessa seduta possono essere trattati argomenti in prima convocazione e argomenti in seconda convocazione.

#### Art. 10

##### **Prima seduta del nuovo consiglio comunale**

1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione

degli eletti e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni.

2. Sulle contestazioni od eccezioni circa l'ineleggibilità esistente al momento della elezione alla carica di consigliere per taluno dei membri del consiglio, ciascun consigliere può chiedere la parola, compreso il consigliere o i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata l'eccezione.

3. Ciascun intervenuto ha diritto di replicare una sola volta.

4. Al termine della discussione, il presidente pone in votazione l'eccezione proposta ed alla votazione conseguente hanno diritto di partecipare anche il consigliere o i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata l'eccezione.

5. L'eccezione è accolta se ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti ed in tale caso il consigliere interessato non può considerarsi convalidato nella carica e deve essere sostituito da quel candidato che immediatamente lo segue nella sua lista.

6. A parità di voti l'eccezione di ineleggibilità è da ritenersi respinta; ugualmente è da ritenersi respinta l'eccezione nel caso in cui la parità dei voti sia stata conseguita con l'astensione di taluno dei consiglieri.

7. Ove il candidato chiamato a surrogare altro si trovi in aula, il presidente provvede alla sua chiamata invitandolo a prendere posto tra i seggi consiliari.

8. Dopodiché il consiglio procede alla convalida di tutti i consiglieri previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge.

9. La surrogazione di quei consiglieri che, per qualsiasi motivo abbiano fatto pervenire alla presidenza, prima dell'invio della convocazione, la propria rinuncia alla carica ha la precedenza sulla trattazione delle eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità.

10. In tal caso il presidente chiama a prendere posto in consiglio quel candidato che immediatamente segue nella lista il consigliere rinunciatario, previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge.

#### Art. 11

##### **Presidente del consiglio**

1. Il presidente del consiglio viene eletto nella prima seduta dall'assemblea con il quorum dei due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime due votazioni, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nelle due successive e quindi a maggioranza relativa dei presenti.

2. Il presidente del consiglio comunale ed il vice presidente possono essere revocati con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei consiglieri assegnati, computandosi a tal fine anche il capo dell'amministrazione, per motivata inadempienza o condotta tale da non garantire l'autonomia dell'organo consiliare; la mozione è posta in discussione e votazione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla presentazione.

3. In occasione della discussione della proposta di revoca del presidente il consiglio è presieduto dal soggetto deputato a sostituirlo, fermo restando il diritto del presidente di partecipare alla seduta ed alla votazione.

#### Art. 12

##### **Vice presidente del consiglio comunale**

1. Il vice presidente, cui non spetta l'indennità, viene eletto nella prima seduta dall'assemblea con la stessa procedura del presidente.

2. Il presidente del consiglio comunale viene sostituito dal vicepresidente nell'ipotesi di assenza o impedimento temporaneo e, prima dell'elezione di un nuovo presidente, in caso di dimissioni o decesso dello stesso.

Art. 13

**Funzioni del presidente del consiglio comunale**

1. Il presidente del consiglio comunale convoca e presiede le sedute del consiglio successive alla prima e la conferenza dei capigruppo.
2. Il presidente riunisce il consiglio comunale:
  - entro venti giorni quando lo richiedano il sindaco o un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte;
  - entro trenta giorni per le interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
3. Il presidente sentito i capigruppo, stabilisce gli argomenti da trattare nelle riunioni del consiglio comunale, iscrivendo all'ordine del giorno, rispettando al riguardo le norme di legge e la data di presentazione, le proposte:
  - governative
  - del sindaco
  - della giunta
  - delle commissioni consiliari
  - della conferenza dei capigruppo
  - dei singoli consiglieri
  - delle consulte e delle associazioni dei cittadini
  - dei cittadini.
4. Tali proposte devono essere redatte integralmente nella forma di atti deliberativi e devono essere corredate dei pareri di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
5. Le proposte presentate da organi non istituzionali debbono osservare le modalità del vigente Regolamento degli istituti di partecipazione all'attività amministrativa del comune.

**Capo II**

**PRESIDENZA, DISCIPLINA, PUBBLICITA'  
E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

Art. 14

**Deposito degli atti**

1. Le proposte e le controproposte possono essere sottoposte a deliberazione se depositate almeno ventiquattro ore prima a cura del segretario generale presso la segreteria generale con tutti i documenti necessari per poter essere valutate.

Art. 15

**Presidenza delle sedute in caso di assenza del presidente e del vice presidente**

1. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente e del vice presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere anziano.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza o altra causa definitiva di impedimento delle funzioni del presidente o del vice presidente, si provvede alla rielezione del nuovo presidente e del nuovo vice presidente.
3. Nel caso di cessazione congiunta dalla carica, il consigliere anziano provvede a convocare e presiedere il consiglio per nuova elezione.
4. In caso di assenza, impedimento o rinuncia del consigliere anziano, la convocazione e la presidenza spettano al consigliere che, nella graduatoria dell'anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 16

**Apertura della riunione, designazione scrutatori, verifica del numero legale nel corso della riunione**

1. Dopo l'appello nominale e la verifica del numero legale, il presidente dichiara aperta la riunione e designa tre consiglieri di tre gruppi consiliari diversi, di cui almeno uno di minoranza, come scrutatori per le votazioni.
2. Nel corso della riunione il presidente, di sua iniziativa o su richiesta di qualsiasi consigliere, procede alla verifica del numero legale; la verifica non può essere richiesta iniziata le operazioni di voto.
3. Se la verifica del numero legale dà esito negativo, il presidente sospende la seduta.

Art. 17

**Ordine di trattazione degli argomenti**

1. Il presidente dirige la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione della convocazione.
2. In particolare il presidente dà facoltà di parlare sui singoli argomenti, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota.
3. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su proposta motivata del presidente o di un consigliere, mediante votazione palese con possibilità di intervento di un consigliere fra quelli contrari ed uno fra quelli a favore.
4. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa o rinviata, su proposta motivata del presidente o di un consigliere, per l'ulteriore discussione o per la votazione in una seduta successiva; in caso di opposizione, sulla proposta decide il consiglio senza discussione.

Art. 18

**Poteri di polizia del presidente**

1. Il presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, la regolarità delle discussioni.
2. Il presidente qualora verifichi, da parte del pubblico, turbamento dell'ordine o contegno scorretto in forma particolarmente grave, a suo giudizio, può ordinare lo sgombero della parte dell'aula riservata al pubblico.
3. Dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, il presidente può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, ponendolo in tal caso immediatamente a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.
4. Per evitare indebite pressioni e consentire che i consiglieri possano esprimersi senza condizionamenti, dall'inizio dell'appello è vietata l'esposizione di qualsiasi cartello, manifesto, bandiera nella parte riservata al pubblico.
5. Il presidente ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza per gravi e fondati motivi facendone processo verbale da trasmettere al prefetto.

Art. 19

**Disciplina dei consiglieri comunali**

1. Il consigliere comunale nelle sedute di consiglio usa atteggiamento e abbigliamento decorosi.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il presidente lo richiama; il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il presidente conferma o ritira il richiamo.
3. Se il consigliere persiste nella trasgressione, il presidente gli interdice la parola sull'argomento in discussione, avvertendolo che sarà espulso se persiste a turbare l'ordine dei lavori.
4. Nell'ipotesi che il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento il presidente ne dispone l'allontanamento.

5. Contro ogni determinazione del presidente circa la disciplina dell'adunanza, ogni consigliere può appellarsi al consiglio che deciderà senza discussione.

#### Art. 20

##### **Sedute pubbliche e segrete**

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

#### Art. 21

##### **Sedute "aperte"**

1. Quando si verificano le particolari condizioni o rilevanti motivi di ordine sociale e politico, indicati dal sindaco o da un terzo dei consiglieri comunali assegnati, il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, nell'esercizio delle competenze discrezionali, può indire l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi ritenuti idonei.
2. Le sedute hanno in tal caso carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale e secondo le modalità che dichiara di adottare per la specifica occasione, consente gli interventi dei rappresentanti invitati, nonché di tutti i cittadini che, iscritti a parlare, intendono portare il proprio contributo di conoscenza ed esprimere opinioni sull'argomento.
4. Durante le sedute "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del bilancio comunale.

#### Art. 22

##### **Disciplina della discussione**

1. I consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno fanno richiesta al presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.
2. I consiglieri non possono proporre in consiglio questioni tecniche già discusse nelle apposite commissioni, salve particolari e motivate eccezioni.
3. Gli interventi riguardano unicamente le materie in esame e sono rivolti a tutto il consiglio, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di singoli consiglieri.
4. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, salvo per un richiamo al regolamento da parte del presidente.
5. Se il presidente ha richiamato due volte il consigliere che ha la parola, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, può togliergliela; in tal caso il consigliere può appellarsi al consiglio, che decide senza discussione.

#### Art. 23

##### **Richiesta di parola per fatto personale**

1. Il consigliere o l'assessore, qualora senta che gli vengano attribuite opinioni mai espresse oppure contrarie a quelle espresse oppure si senta giudicato nella propria condotta, può chiedere la parola per fatto personale comunicando in che cosa questo consista.
2. In caso di diniego, se il consigliere o l'assessore insistono, il consiglio, a richiesta del presidente, decide senza discussione.

Art. 24

**Mozione d'ordine**

1. Ogni consigliere può fare in qualsiasi momento interventi per richiamare al rispetto della legge e del regolamento del consiglio, per fare osservazioni su come è posta la questione e sul sistema di votazione.
2. Se c'è opposizione all'argomento oggetto del richiamo, il presidente lo pone in votazione senza discussione.

Art. 25

**Relazioni sulle proposte di deliberazione**

1. Ogni proposta di deliberazione può essere illustrata da una relazione del sindaco o di un assessore o del consigliere proponente.
2. Soltanto dopo lo svolgimento della relazione sono ammessi a parlare gli altri consiglieri nell'ordine di iscrizione.
3. Il relatore può concludere la discussione replicando ai vari interventi; qualora lo ritenga opportuno, o se richiesto, il relatore può intervenire nel corso della discussione per fornire chiarimenti.
4. Se la relazione è allegata agli atti di convocazione del consiglio comunale in possesso di ogni consigliere, può essere data per letta.
5. Il consiglio può delegare uno o più consiglieri per relazionare su argomenti che esigano indagini particolari.

Art. 26

**Questione pregiudiziale e domanda di sospensione**

1. La questione pregiudiziale consiste nella dichiarazione che un determinato argomento non deve essere discusso dal consiglio.
2. La domanda di sospensione consiste nella richiesta di rinvio della discussione e della votazione di un determinato argomento.
3. Se è presentata una questione pregiudiziale o una domanda di sospensione, il presidente dà la parola al presentatore e quindi ad un consigliere a favore ed uno contrario alla proposta; il consiglio comunale decide quindi con votazione.

Art. 27

**Controproposte**

1. Le controproposte costituiscono un'alternativa alla proposta presentata.
2. Le controproposte devono essere inserite all'ordine del giorno contemporaneamente alle proposte e devono essere portate a conoscenza dei consiglieri nello stesso modo delle proposte a cui si oppongono purché consegnate al protocollo entro ventiquattro ore dalla notifica delle proposte con l'eccezione dei consigli comunali convocati in via d'urgenza.

Art. 28

**Emendamenti sulle proposte**

1. Ciascun consigliere può presentare emendamenti concernenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Gli emendamenti sono redatti per iscritto, firmati e trasmessi al segretario generale entro il secondo giorno lavorativo dalla notifica della convocazione del consiglio comunale. Qualora il termine cada di sabato la scadenza è prorogata alle ore 16 del lunedì successivo, se consegnato a mano e alle ore 24 se inviato tramite posta elettronica o fax.
3. Gli emendamenti sono votati subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine di presentazione.

4. Il proponente può rinunciare alla sua proposta di emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.

5. Gli emendamenti modificativi delle proposte di deliberazione possono essere accolti se corredati dei pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico ordinamento enti locali.

6. Gli emendamenti relativi al bilancio sono normati dal vigente Regolamento di contabilità.

#### Art. 29

##### **Durata degli interventi**

1. Tutti gli interventi in consiglio comunale hanno durata:
  - di non più di cinque minuti, per ogni consigliere comunale;
  - di non più di venti minuti complessivi in quattro volte per i punti deliberativi, esclusa la dichiarazione di voto;
  - di non più di dieci minuti per gruppo, compresa dichiarazione di voto per mozioni e ordini del giorno;
  - di non più di tre minuti per illustrare quesiti e tre minuti per risposta immediata;
  - stabilita dalla conferenza dei capigruppo per argomenti di particolare importanza e per la trattazione degli emendamenti.
2. Il presidente del consiglio in relazione all'importanza dell'argomento trattato, e per una sua più efficace trattazione, può disporre un breve prolungamento del tempo di intervento.

#### Art. 30

##### **Chiusura della discussione**

1. Il presidente dichiara chiusa la discussione su un argomento quando non vi sono più consiglieri che chiedono la parola.
2. Dopo la chiusura della discussione non è ammesso alcun altro intervento.

#### Art. 31

##### **Votazione delle proposte**

1. Dichiarata chiusa la discussione il presidente concede la parola solo per la dichiarazione di voto.
2. La dichiarazione di voto di ogni gruppo consiliare è espressa dal suo capogruppo o da un componente del gruppo a ciò designato; sono altresì ammesse dichiarazioni di singoli consiglieri che si discostino dalle decisioni del gruppo.
3. Quando la proposta di deliberazione è composta di diversi articoli o capitoli o voci, il consiglio, su proposta di almeno due quinti dei consiglieri presenti in aula procede alla votazione di singoli articoli, capitoli o voci; anche in corso di votazione il presidente può sottoporre, senza discussione, al consiglio comunale le modalità della votazione per la restante parte del provvedimento.
4. La votazione degli emendamenti precede quella sulla proposta di deliberazione; vengono messi in votazione prima gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti modificativi, poi gli emendamenti aggiuntivi; gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
5. Qualora si sia proceduto alla votazione per articoli, capitoli, voci o comunque per parti separate, la proposta di deliberazione viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti.
6. Durante la votazione nessuno può prendere la parola.

#### Art. 32

##### **Dichiarazione di immediata eseguibilità**

1. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, nei casi di urgenza, con il voto favorevole di metà più uno dei componenti il consiglio.

Art. 33

**Astensione dalle deliberazioni**

1. I consiglieri interessati all'atto, secondo quanto previsto dalla norma generale dell'art. 8 dello Statuto, si allontanano dall'aula sia durante la trattazione dell'argomento sia durante la relativa votazione.

Art. 34

**Votazioni palesi o segrete**

1. La votazione può essere palese o segreta; le sole deliberazioni concernenti persone sono assunte con voto segreto.
2. La votazione palese è fatta, di norma, per alzata di mano o con altri sistemi ritenuti idonei dal presidente, sentito il consiglio comunale.
3. La votazione segreta viene fatta per mezzo di scheda o con altri sistemi che consentano l'espressione segreta del voto.

Art. 35

**Esito della votazione**

1. Nel caso di voto palese, il presidente con l'assistenza degli scrutatori e del segretario generale determina il numero dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti.
2. Nel caso di voto segreto lo spoglio delle schede è fatto con l'assistenza dei tre scrutatori e del segretario generale.
3. Salvo i casi di maggioranza qualificata prevista dalla legge, una proposta è approvata solo se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
4. Nel caso di voto segreto, se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il presidente annulla la votazione che viene immediatamente ripetuta.
5. Terminata la votazione il presidente ne proclama l'esito.

Art. 36

**Controprova del voto**

1. Il voto palese per alzata di mano è soggetto a controprova se un consigliere lo richiede, immediatamente dopo la proclamazione del risultato e comunque prima che si passi ad altro oggetto.
2. Il presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale; il segretario fa l'appello, annota i voti e il presidente proclama il risultato.

Art. 37

**Stesura verbali delle riunioni del consiglio**

1. Il segretario assiste alle sedute e ha la responsabilità della redazione dei processi verbali.
2. Il segretario redige il processo verbale dei punti iscritti all'ordine del giorno e delle interrogazioni indicando i presenti, le assenze previamente giustificate, gli intervenuti nella discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta, il numero dei consiglieri astenuti e i relativi nomi.
3. Qualora il consigliere e gli assessori intervenuti nella discussione richiedessero seduta stante l'esplicita verbalizzazione del proprio intervento, di altri consiglieri, di assessori o del sindaco, questi sono trascritti integralmente a verbale.
4. Entro due giorni lavorativi viene consegnato lo stralcio contenente la trascrizione delle singole parti degli interventi richiesti a verbale.
5. Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

6. I verbali sono sottoscritti dal presidente del consiglio e dal segretario generale.

Art. 38

#### **Approvazione dei verbali e rettifica**

1. I verbali di ogni riunione sono rimessi in copia ai consiglieri e sono approvati, di norma, nella seduta successiva alla loro trasmissione; qualora non vi siano osservazioni si intendono come dati per letti.

2. Quando avvenga la trascrizione integrale dell'intervento, ogni consigliere può richiedere di apportare ai verbali le rettifiche che ritiene necessarie, per riportare fedelmente il pensiero espresso durante la seduta; le richieste di rettifica devono essere presentate per scritto, vengono lette dal presidente e si intendono accolte a meno che uno o più consiglieri vi si oppongano; in tal caso decide il consiglio, a maggioranza dei votanti, senza discussione.

### **Capo III**

## **INTERROGAZIONI, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO, RACCOMANDAZIONI, COMUNICAZIONI DEL SINDACO, DICHIARAZIONI DEI CONSIGLIERI**

Art. 39

#### **Interrogazioni, mozioni, ordini del giorno**

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, mozioni, ordini del giorno che vanno presentati entro le ore dodici del giorno di convocazione della conferenza dei capigruppo nella quale si decide la convocazione della seduta di consiglio comunale.

Art. 40

#### **Comunicazioni del sindaco, dichiarazioni dei consiglieri**

1. All'inizio di ogni riunione, il sindaco, il presidente, gli assessori e i consiglieri comunali, comunicano al presidente di volere fare comunicazioni, dichiarazioni o domande su argomenti non all'ordine del giorno, che abbiano carattere di urgenza.

2. Parimenti all'inizio di ogni riunione i consiglieri possono presentare per iscritto ed illustrare quesiti a risposta immediata, ai primi tre dei quali risponde in aula il sindaco o l'assessore competente.

3. Se il presidente nega la parola e gli interessati insistono nella loro richiesta, il consiglio comunale decide senza discussione.

4. Il tempo trascorso per le comunicazioni non si conteggia nella durata del consiglio comunale.

Art. 41

#### **Interrogazioni**

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta per sapere:

- se un determinato fatto sia vero e se informazioni in merito siano pervenute alla giunta o al sindaco;

- se la giunta o il sindaco abbiano preso o abbiano intenzione di prendere determinate risoluzioni su argomenti particolari;

- quali sono i motivi e i criteri, ovvero gli impedimenti in base ai quali sono o non sono stati presi determinati provvedimenti.

2. Se l'interrogante richiede la risposta scritta questa viene data dal sindaco o dall'assessore entro dieci giorni lavorativi.

3. Se non viene richiesta la risposta scritta, le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno e hanno risposta durante la prima seduta consiliare secondo l'ordine di presentazione.

#### Art. 42

##### **Trattazione delle interrogazioni**

1. Qualora l'interrogante sia assente ingiustificato alla riunione in cui la sua interrogazione è stata posta all'ordine del giorno, questa si intende decaduta.
2. Il consigliere comunale richiedente può illustrare l'interrogazione.
3. La risposta del sindaco o dell'assessore può dar luogo a dichiarazione di soddisfazione o non soddisfazione del consigliere.
4. Se le interrogazioni sono firmate da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta a uno solo dei firmatari.

#### Art. 43

##### **Mozioni**

1. La mozione è una proposta concreta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o azione del sindaco o della giunta o di un singolo assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato affare, oppure a far pronunciare il consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto con eventuale richiesta di esame in commissione.
3. Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, seguendo l'ordine di presentazione.
4. Sulle mozioni e ordini del giorno presentati possono intervenire rappresentanti per ogni gruppo consiliare.
5. La mozione comporta l'adozione di una deliberazione.
6. Ogni interrogante ha la possibilità di richiedere di trasformare un'interrogazione in mozione che va discussa dopo la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno; così come ogni consigliere può presentare mozioni urgenti prima dell'inizio della seduta.
7. Il presidente in questo caso legge il contenuto della mozione e invita il consiglio a decidere, senza discussione, con voto palese, se discuterla immediatamente o rinviarla alla riunione successiva.
8. La mozione deve essere presentata per iscritto e viene inserita nell'ordine degli oggetti da trattare nella prima seduta consiliare dopo l'avvenuta presentazione.
9. Non vengono richiesti i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico ordinamento enti locali per le mozioni.

#### Art. 44

##### **Attuazione mozioni**

1. Quanto previsto nelle mozioni approvate, deve essere eseguito a cura del sindaco o della giunta entro sei mesi dalla data della deliberazione consiliare, facendo pervenire apposita comunicazione ai consiglieri.
2. Nel caso di mancata esecuzione di quanto previsto dalla mozione approvata dal consiglio comunale, ogni consigliere, trascorsi i sei mesi di cui al comma precedente, può chiedere al presidente del consiglio comunale di inserire all'ordine del giorno della prima seduta consiliare la verifica dell'attuazione della mozione.

#### Art. 45

##### **Ordini del giorno**

1. L'ordine del giorno è una proposta al consiglio comunale perché assuma posizioni nei confronti di organismi esterni all'amministrazione comunale.

Art. 46

**Interrogazioni, mozioni e ordini del giorno su argomenti identici o analoghi**

1. E' facoltà del presidente, sentiti i firmatari, far presentare nell'ordine di protocollazione interrogazioni, mozioni o ordini del giorno, su argomenti identici o analoghi per la contemporanea discussione.
2. I tempi degli interventi si sommano.

Art. 47

**Raccomandazioni**

1. La raccomandazione è un invito che uno o più consiglieri possono fare alla giunta o al sindaco, al fine di ottenere che determinate pratiche siano portate a termine con maggiore sollecitudine o affinché siano adottati o non siano adottati determinati provvedimenti.
2. La raccomandazione può essere fatta verbalmente, durante la riunione del consiglio, oppure con lettera diretta al sindaco.
3. E' possibile trasformare interrogazioni, mozioni, quesiti a risposta immediata oppure ordini del giorno in raccomandazioni.

Art. 48

**Durata della discussione sulle interrogazioni, mozioni e ordini del giorno**

1. La discussione delle interrogazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno nonché quesiti a risposta immediata non può protrarsi, di norma, per oltre novanta minuti per ogni seduta del consiglio comunale.

## **Capo IV**

### **GRUPPI CONSILIARI**

Art. 49

**Costituzione dei gruppi consiliari**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano gruppo consiliare.
2. I singoli gruppi, entro venti giorni dall'insediamento del consiglio comunale, comunicano per iscritto al sindaco, al presidente del consiglio comunale ed al segretario generale il nome del capogruppo ed eventualmente del vice capogruppo; in mancanza sarà considerato tale il consigliere anziano del gruppo.
3. Il consigliere che intende far parte di un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al sindaco e allega la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo scelto.
4. Non può essere costituito alcun gruppo consiliare con meno di due consiglieri ad eccezione di:
  - a) candidato sindaco unico eletto consigliere di una o più liste o il consigliere subentrante;
  - b) candidato sindaco di più liste eletto consigliere purchè assuma la rappresentanza di una delle liste collegate;
  - c) unico consigliere rimasto nel gruppo in seguito a distacco di altri consiglieri dal medesimo gruppo.
  - d) unico consigliere eletto in una lista collegata ad un candidato sindaco.
5. Singoli consiglieri, che non trovino collocazione in una delle precedenti fattispecie, fanno parte del gruppo misto che ha le stesse prerogative degli altri gruppi. Ogni consigliere aderente al gruppo misto potrà dichiarare la propria collocazione politica ed indicarla negli atti da lui prodotti. Tale indicazione sarà recepita dall'ente.
6. Il presidente del consiglio comunica, nella prima riunione utile, tutte le notizie pervenute sulle modifiche dei gruppi consiliari.

## Art. 50

### **Conferenza dei capigruppo, convocazione, funzioni**

1. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata dal presidente per:
  - a) programmare trimestralmente i lavori e il calendario delle riunioni del consiglio comunale;
  - b) concordare gli ordini del giorno di ogni riunione del consiglio;
  - c) avanzare proposte alla giunta al fine di assicurare ai gruppi e ai consiglieri i mezzi e gli strumenti necessari all'espletamento del loro mandato;
  - d) aggiornare lo Statuto e il regolamento del consiglio comunale, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni e alle aggiunte da apportarvi, sottoponendole con proprio parere al voto del consiglio;
  - e) concordare la formazione di commissioni per rappresentare il comune con i rappresentanti di enti locali di qualsiasi livello, di rappresentanti del Governo, di rappresentanti di organismi e aziende statali o private di qualsiasi livello;
  - f) discutere su problemi che non trovano riferimento nelle competenze delle commissioni e per i quali la relativa commissione non è ancora stata costituita o per giustificati motivi non è stato possibile riunire.
3. Per motivi di particolare urgenza o rilevanza, su richiesta scritta e motivata di un capigruppo, la conferenza dei capigruppo è convocata entro sette giorni.
4. I capigruppo possono delegare un consigliere del proprio gruppo a rappresentarli nella conferenza dei capigruppo.
5. La conferenza dei capigruppo viene considerata valida se i capigruppo presenti rappresentano almeno la metà dei consiglieri comunali.
6. Decorsi almeno trenta minuti dopo l'ora indicata nella convocazione, il presidente dichiara deserta la riunione.

## Art. 51

### **Facoltà dei gruppi consiliari in ordine all'accesso agli uffici, alla documentazione e all'uso di locali del comune per riunioni**

1. I gruppi consiliari o i singoli consiglieri comunali si rivolgono al presidente e/o al segretario generale per svolgere accertamenti sugli atti; il presidente e/o il segretario generale, nei limiti delle loro competenze e compatibilmente con le norme vigenti e la funzionalità degli uffici e servizi comunali, assicurano il più ampio accesso agli atti al fine di accertare fatti o procedure.
2. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio le deliberazioni della giunta comunale e le determinazioni dei dirigenti sono inviate ai capigruppo e rese disponibili presso la sala dei gruppi consiliari.
3. I gruppi consiliari che ne fanno richiesta al sindaco hanno diritto all'uso di una sala comunale per:
  - a) tenere riunioni preparatorie del consiglio comunale;
  - b) incontrarsi con dipendenti comunali o loro rappresentanti;
  - c) ricevere cittadini o gruppi di cittadini o rappresentanti di organizzazioni per discutere problemi relativi all'amministrazione comunale.
4. Ai gruppi consiliari sono garantiti l'uso di locali attrezzati e riservati e gli strumenti necessari per lo svolgimento della loro attività.
5. Nel bilancio di previsione è predisposto un fondo per il funzionamento dei gruppi, su proposta del presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.

## Capo V

### COMMISSIONI CONSILIARI

#### Art. 52

##### **Suddivisione delle commissioni consiliari**

1. Le commissioni consiliari si dividono in:
  - a) conferenza dei capigruppo
  - b) commissioni consiliari permanenti
  - c) commissioni temporanee costituite per problemi particolari.

#### Art. 53

##### **Commissioni consiliari permanenti**

1. Le commissioni consiliari permanenti sono organismi interni al consiglio comunale e corrispondono alle seguenti quattro aree di intervento dell'amministrazione:
  1. Area economico-finanziaria, delle attività produttive
  2. Area politiche sociali, educative, sportive, culturali
  3. Area della programmazione urbanistica, del territorio e dell'ambiente
  4. Area delle opere pubbliche.

#### Art. 54

##### **Commissione di controllo e garanzia**

1. Nell'ambito delle commissioni consiliari permanenti è istituita la "Commissione di controllo e garanzia", con le finalità di verificare correttezza e imparzialità degli atti dell'amministrazione comunale.
2. La commissione è composta da cinque consiglieri comunali (3 della maggioranza e 2 della minoranza), il presidente della commissione è scelto tra i membri della minoranza.
3. Il numero legale per la validità della seduta è di due componenti e la votazione avviene a maggioranza dei presenti.
4. La commissione provvede a svolgere gli adempimenti per il più efficace esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo; in particolare:
  - svolge funzioni di garanzia in ordine al rispetto dello statuto e dei regolamenti deliberati dal consiglio ed alla loro attuazione;
  - svolge funzioni di istruttoria in ordine al procedimento di decadenza dei consiglieri;
  - garantisce il rispetto del principio del giusto procedimento sancito dalla legge 241/1990, in particolare per quel che concerne gli istituti di partecipazione;
  - assicura l'effettivo esercizio, da parte dei consiglieri, delle specifiche competenze e prerogative riconosciute dallo statuto e dai regolamenti;
  - è informata dell'attività del difensore civico;
  - ha accesso ad ogni atto dell'ente e può richiedere l'audizione di ogni soggetto interno ed esterno all'ente, in modi e tempi concordati con l'amministrazione.
5. La commissione relaziona al consiglio comunale sull'attività svolta.

#### Art. 55

##### **Funzioni delle commissioni consiliari permanenti**

1. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito:

- a) di esaminare e approfondire, in sede referente, questioni di interesse dell'amministrazione su indicazione del consiglio, della giunta o del sindaco;
  - b) di svolgere di propria iniziativa un esame degli argomenti e delle materie che ritengono di particolare interesse per la città;
  - c) di assumere diretta conoscenza dell'andamento e delle questioni concernenti enti, aziende, consorzi, società ed altre forme associative a cui il comune è interessato;
  - d) di approfondire tecnicamente i provvedimenti da adottare dal consiglio comunale o dalla giunta comunale con i poteri del consiglio;
  - e) di esprimere parere sui provvedimenti adottati dalla giunta per propria competenza;
  - f) di proporre la costituzione di commissioni temporanee su problemi specifici, limitate nel tempo.
2. Ogni commissione, tramite il presidente, può proporre al presidente del consiglio di inserire all'ordine del giorno del consiglio proposte di deliberazione.
  3. Per singoli argomenti sindaco, assessori, presidenti di commissione, conferenza dei capigruppo, possono chiedere la riunione congiunta di più commissioni.
  4. Nelle riunioni congiunte, funge da presidente, il presidente anziano che individua il segretario verbalizzante.
  5. La commissione licenzia gli argomenti da trattare in consiglio comunale; i rappresentanti dei due quinti dei consiglieri possono chiedere ulteriori approfondimenti di parti dell'argomento che deve avvenire prima della seduta del consiglio comunale, se convocato.

#### Art. 56

##### **Composizione e nomina della commissioni consiliari permanenti**

1. Ogni commissione consiliare permanente è composta da consiglieri rappresentanti di tutti i gruppi consiliari.
2. Ogni gruppo designa, entro venti giorni dall'insediamento del consiglio comunale, comunicando per iscritto al sindaco, al presidente del consiglio comunale ed al segretario generale, un rappresentante per ciascuna commissione; i gruppi composti da un numero di consiglieri maggiore del numero delle commissioni designano i consiglieri eccedenti come ulteriori membri nelle commissioni; i capigruppo indicano altresì l'assegnazione dei voti ai propri rappresentanti; i consiglieri così designati sono titolari del gettone di presenza per le riunioni delle commissioni.
3. Ogni altro consigliere può partecipare, senza percepire il gettone di presenza, ad ogni riunione delle commissioni con gli stessi diritti e doveri dei membri ufficialmente designati.
4. In caso di votazione i rappresentanti designati dai gruppi sono portatori di tanti voti quanti sono quelli spettanti al gruppo di appartenenza, divisi per il numero di consiglieri che rappresentano ufficialmente il gruppo e diminuiti dei voti degli altri consiglieri del gruppo eventualmente presenti in commissione, che danno di persona il proprio voto.
5. In caso di impedimento un membro di commissione può essere sostituito con delega scritta da un altro consigliere, con facoltà di parola e di voto o da uditore non consigliere, con facoltà di chiedere delucidazioni tecniche.
6. Le commissioni consiliari permanenti restano in carica e vengono rinnovate con la stessa cadenza del consiglio comunale.
7. E' data facoltà ai gruppi consiliari di sostituire i propri rappresentanti in qualsiasi momento; ogni sostituzione viene comunicata al segretario generale per la convocazione e al consiglio comunale per presa d'atto.

#### Art. 57

##### **Elezione del presidente della commissione consiliare permanente**

1. Nella prima riunione le commissioni consiliari permanenti eleggono tra i propri membri il presidente.
2. Non possono essere eletti presidenti di commissione consiliare permanente né il sindaco, né il presidente del consiglio, né i componenti della giunta comunale.
3. Il presidente resta in carica per lo stesso periodo della commissione consiliare permanente.

4. I consiglieri delle commissioni portatori almeno dei due quinti dei voti possono presentare mozione di sfiducia motivata nei confronti del presidente.
5. La mozione viene messa in discussione in commissione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.
6. In caso di assenza o impedimento del presidente, lo sostituisce il consigliere anziano della commissione.

#### Art. 58

##### **Convocazione delle riunioni delle commissioni consiliari permanenti, validità delle riunioni**

1. La prima riunione di ogni commissione consiliare permanente viene convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale per l'elezione del presidente della commissione; le riunioni successive vengono convocate e presiedute dal presidente della commissione mediante comunicazione scritta, contenente l'elenco degli argomenti da trattare e la documentazione disponibile, con l'individuazione degli atti non trasmessi e l'ufficio presso cui sono depositati, da inviare ai commissari almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione può avvenire d'urgenza mediante affissione all'albo delle commissioni, provvedendo, in questo caso, ad avvisare telefonicamente i componenti.
2. Il presidente riunisce la commissione entro sette giorni se richiesto per iscritto dal sindaco, da un assessore, da un numero di consiglieri comunali componenti la commissione che rappresenti almeno un quinto del consiglio comunale. Nel caso di mancata riunione nel termine previsto, la commissione può essere convocata dal presidente del consiglio comunale.
3. Le commissioni consiliari permanenti si riuniscono ordinariamente in locali del comune.
4. La riunione è valida se i consiglieri presenti rappresentano almeno un terzo dei consiglieri comunali.
5. Decorsi almeno trenta minuti dopo l'ora indicata nella convocazione, il presidente dichiara deserta la riunione.
6. Della riunione dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si indicano i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
7. Sono estese alle sedute delle commissioni le norme relative alla obbligatorietà delle astensioni dei consiglieri previste dalla legge.
8. Alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti partecipano funzionari del comune e possono inoltre partecipare, per consultazione, tecnici, esperti, funzionari, rappresentanti di organizzazioni sindacali, di organizzazioni di categoria, di consigli scolastici, di associazioni culturali e sportive e di altri organismi sociali, su decisione della commissione, su comunicazione scritta del capogruppo interessato e senza diritto di voto e gettone di presenza.
9. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche a condizione che l'argomento da trattare non sia da considerare segreto; la decisione viene assunta dalla commissione, anche su richiesta motivata di un consigliere, con eventuale intervento di un membro a favore e di uno contro, della durata massima di cinque minuti ciascuno.
10. Al momento della discussione e decisione non possono essere presenti interessati e/o professionisti.

#### Art. 59

##### **Inserimento degli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni delle commissioni consiliari permanenti**

1. L'ordine del giorno dei lavori della commissione consiliare viene deciso dal presidente in accordo con il sindaco e con gli assessori, previa visione degli atti da parte del segretario generale.
2. Ogni consigliere membro di commissione ha diritto di ottenere l'inserimento di argomenti particolari all'ordine del giorno.

Art. 60

**Verbali e relazioni**

1. Ogni commissione consiliare permanente ha un segretario, scelto tra i dipendenti del comune, al quale spetta il compito di redigere i verbali delle riunioni, consegnarli al presidente del consiglio comunale, al sindaco, ai capigruppo e al segretario generale, procedere alla stesura degli ordini del giorno, inviarli ai commissari e affiggerli all'albo delle commissioni.
2. Il verbale deve riportare, in sintesi, le proposte espresse e le decisioni assunte nel corso della riunione.
3. Soltanto su richiesta di singoli consiglieri possono essere inserite a verbale dichiarazioni che si vogliono riportate integralmente.
4. Copia del verbale della seduta viene inviato ai membri della commissione con l'ordine del giorno della successiva convocazione.

Art. 61

**Commissioni temporanee per problemi particolari**

1. Possono essere costituite, sentita la competente commissione consiliare permanente, commissioni temporanee su problemi particolari.
2. Le commissioni temporanee vengono nominate dal consiglio comunale che fissa la composizione, le norme di funzionamento e la durata in carica delle commissioni stesse, su proposta della conferenza dei capigruppo.
3. Dette commissioni possono anche essere di indagine per procedimenti ultimati.

Art. 62

**Rapporti delle commissioni con il consiglio comunale**

1. I presidenti delle commissioni consiliari relazionano al consiglio comunale sull'attività svolta dalla commissione, quando richiesto dai due quinti dei consiglieri comunali o dalla conferenza dei capigruppo.
2. Il presidente della commissione consiliare può chiedere in qualunque momento di relazionare al consiglio comunale su particolari problemi.
3. Se il testo della relazione non ottiene l'unanimità dei membri della commissione possono essere presentate una o più relazioni di minoranza.
4. Al termine di ogni relazione si apre la discussione del consiglio comunale in merito.

Art. 63

**Enti, consorzi e altri organismi di interesse dell'amministrazione comunale**

1. Il consiglio comunale o, per delega, le commissioni consiliari permanenti, procedono una volta all'anno ad udienze conoscitive con i propri rappresentanti in enti, consorzi o altri organismi di interesse dell'amministrazione, qualora un quinto dei consiglieri lo richieda.
2. Nel corso di queste udienze il rappresentante del consiglio comunale fornisce una relazione dettagliata sull'attività dell'ente, del consorzio, ecc. mettendo in evidenza i problemi più importanti che devono essere affrontati.
3. Se i rappresentanti del consiglio sono più di uno può essere svolta anche una relazione di minoranza.

Art. 64

**Pubblicità delle presenze dei consiglieri.**

1. Annualmente è pubblicata all'albo pretorio del comune, a cura della segreteria generale, la situazione delle presenze dei consiglieri alle sedute di consiglio; la stessa viene inviata agli organi

di informazione che operano sul territorio locale; analoga pubblicazione è effettuata alla scadenza del mandato del consiglio comunale fra il quindicesimo ed il ventesimo giorno precedente la consultazione elettorale.

Art. 65

**Interpretazione del regolamento**

1. In caso di contrastante interpretazione delle disposizioni del presente regolamento la decisione è rimessa alla conferenza capigruppo che decide a maggioranza assoluta dei consiglieri rappresentati.
2. La conferenza può altresì deferire la decisione al consiglio comunale.